



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI  
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI ED**  
**ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

*(Approvato con deliberazione C.C.n. 13 del 30.4.2022)*

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 - Patrocinio del Comune
- Art. 4 - Obbligo di pubblicità e misure di prevenzione dell'illegalità
- Art. 5 – Destinatari
- Art. 6 - Natura e tipologia dei benefici erogabili
- Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione dei benefici
- Art. 8 – Contributo in conto capitale
- Art.9 - Convenzioni
- Art. 10 - Programmazione dei benefici economici
- Art. 11 – Competenze
- Art. 12 - Termini per la presentazione della domanda
- Art. 13 – Procedimento di concessione dei benefici
- Art. 14 - Rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 15 – Decadenza
- Art. 16 – Responsabilità
- Art. 17 - Divieto di ripiano perdite
- Art. 18 - Abrogazioni ed entrata in vigore



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 comma 3 della Costituzione e ribadito dallo Statuto Comunale, nonché in attuazione dell'art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.Lgs. n 33/2013, i criteri e le modalità per la concessione a persone o enti pubblici o privati di vantaggi economici, aiuti organizzativi e contributi volti ad incentivare iniziative, attività e manifestazioni considerate di pubblico interesse e che l'Amministrazione comunale ritiene in linea con i propri programmi e obiettivi e pertanto intende sostenere, senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune di Castel San Giovanni attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
  - a) attività sportive;
  - b) attività educative;
  - c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
  - d) attività di promozione della conoscenza della città, delle sue attrattive turistiche, storico-architettoniche, artistiche, culturali, enogastronomiche;
  - e) attività diverse di impegno civile;
  - f) attività di promozione e sostegno del tessuto economico e dei servizi turistici;
  - g) attività di protezione civile;
  - h) attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
  - i) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
  - j) iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
  - k) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
  - l) attività volte al miglioramento ed all'innovazione delle aziende.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Castel San Giovanni ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata. Sono fatti salvi i casi in cui per l'elevato contenuto dell'iniziativa proposta rientrante nelle materie/Settori di cui al precedente comma 1 ovvero, a fronte di calamità naturali o emergenze umanitarie ed eventi simili, l'Amministrazione ritenga opportuno disporre l'erogazione di benefici per iniziative di portata extra territoriale.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e di regolamento;
  - b) a sussidi, contributi etc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali e/o regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
  - c) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni che si avvalgono dell'opera di volontari;
  - d) ai corrispettivi dei servizi pubblici erogati sulla base di convenzioni con il Comune;
  - e) ai contributi o quote di partecipazione ad associazioni, enti pubblici, consorzi, aziende speciali società e altri organismi associativi cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
  - f) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - g) ad ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.
5. Per i contributi in conto capitale, relativi ad effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente, ivi compresi i casi in cui il contributo consista nell'accollo da parte del Comune in tutto o in parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, trova applicazione la specifica disciplina di cui all'art.8 del presente Regolamento.

### **Art. 3 - Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio rappresenta la forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica alle iniziative, attività o manifestazioni organizzate da soggetti terzi e rientranti nei settori di intervento di cui all'art. 2.
2. Il patrocinio è richiesto con la domanda di concessione del beneficio ed è concesso con la stessa deliberazione di Giunta Comunale che concede il contributo economico eventualmente richiesto.
3. Il patrocinio può essere gratuito quando non sia legato a vantaggi diretti o indiretti di cui all'art. 6 comma 4 e si sostanzia nella sola richiesta di utilizzo dello Stemma comunale. Il patrocinio gratuito può essere concesso con atto del Sindaco.
4. Il patrocinio è oneroso quando con la concessione del patrocinio, sono riconosciuti i vantaggi economici di cui al successivo art. 6 comma 4). Inoltre possono essere concessi, su espressa richiesta contenuta nella domanda di patrocinio, aiuti organizzativi, contributi o la fornitura di oggetti specifici di cui all'art. 6, comma 4 lettere a) b), c).
5. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto richiedente, nelle forme precisate al successivo art. 4.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

### **Art. 4 - Obbligo di pubblicità e misure di prevenzione dell'illegalità**

1. Dopo la concessione del patrocinio e di altro eventuale beneficio disciplinato dal presente regolamento, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Castel San Giovanni", unitamente allo Stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del patrocinio/contributo concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
3. L'utilizzo abusivo dello Stemma comunale è perseguito a norma di legge.
4. Fermi restando gli adempimenti pubblicitari a fini di trasparenza amministrativa di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 relativamente alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad euro 1.000, il Comune, mediante controlli a campione proporzionati al rischio e all'entità del beneficio, vigila:
  - a) sul rispetto degli obblighi di pubblicazione per via telematica sanciti dall'Art. 1, commi 125 e ss. della L. n. 124/2017 da parte delle categorie ivi individuate di soggetti beneficiari di provvidenze pubbliche, in denaro o in natura, di importo pari o superiore ad euro 10.000, applicando, in caso di accertato inadempimento, il regime sanzionatorio disciplinato dalle medesime disposizioni legislative;
  - b) sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento, irrogando, in caso di dichiarazioni false o mendaci, la sanzione della decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'Art. 75 del DPR n. 445/2000.
5. Tenuto conto che i procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati rientrano negli ambiti di attività di cui all'Art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012, il Comune definisce e aggiorna annualmente, mediante il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), idonee misure di prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione e illegalità, anche alla luce delle previsioni recate dall'Art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

### **Art. 5 – Destinatari**

1. La concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore:
  - a) di enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
  - b) di comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché di associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

- c) di persone fisiche nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 2, comma 1, ove previsto dai bandi predisposti dai singoli uffici comunali;
  - d) dei titolari di attività economiche locali finalizzate di norma, ad ampliamento di attività avviate ovvero all'avvio di nuove attività, previa pubblicazione di apposito bando contenente i requisiti di partecipazione;
  - e) dei titolari di attività economiche del territorio comunale colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale;
2. Sono esclusi i partiti politici ed associazioni sindacali nonché i soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro.

### **Art. 6 - Natura e tipologia dei benefici erogabili**

1. I benefici di cui al presente regolamento vengono concessi a soggetti terzi, che non assumono alcun obbligo di controprestazione, con riferimento ad iniziative, attività o manifestazioni sia ricorrenti che di carattere occasionale o straordinario.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di offrire le forme di sostegno in considerazione della correlazione delle iniziative con i propri obiettivi, anche acquisendo la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore;
3. I benefici di cui al presente Regolamento possono essere:
  - a) benefici ordinari quelli ricorrenti che possono pertanto essere discussi in sede di programmazione generale. In questo caso le domande di contributo devono essere presentate di norma entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative. Della scadenza del termine viene data pubblicità mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente a cura del servizio Affari Generali.
  - b) benefici straordinari quelli che la Giunta comunale si riserva di concedere per lo svolgimento di iniziative che non è stato possibile programmare preventivamente a livello generale, da valutarsi di volta in volta in ragione del particolare interesse che rivestono.
4. I contributi ordinari e straordinari sono comunque subordinati allo stanziamento delle risorse necessarie nei pertinenti capitoli di bilancio, come meglio specificato all'art.9 del presente Regolamento.
5. I benefici che il Comune può concedere sono:
  - a) vantaggi economici che possono discendere dalla concessione del patrocinio (esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia);
  - b) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione dell'uso di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, ecc.);



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

- c) contributi in denaro che possono essere riferiti ad iniziative, attività o manifestazioni di tipo occasionale anche ricorrenti.

### **Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione dei benefici**

1. Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri:
  - a) rispondenza alle finalità generali perseguite dal Comune, fissate dalla Costituzione, dalla legge o dallo statuto comunale;
  - b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale.
2. Nella concessione di benefici economici vengono, inoltre, presi in considerazione tutti o taluni degli elementi di valutazione sotto indicati secondo l'ordine di priorità elencato:
  - natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - diffusione sul territorio ed extra-territorio;
  - carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa;
  - gratuità delle prestazioni rese pur ammettendo l'eventuale pagamento, da parte dell'utenza, di un ticket preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese;
  - entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo;
  - capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
  - livello di autonomia finanziaria;
  - presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati.

### **Articolo 8 - Contributi in conto capitale**

1. Ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), fatta eccezione per gli enti pubblici, possono essere concessi contributi a titolo di concorso alle spese di acquisto mezzi, di conservazione e/o ampliamento, manutenzione straordinaria di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 2.
2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione di cui all'art.7.
3. La richiesta dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento e/o di manutenzione straordinaria immobili, deve essere accompagnata da uno progetto di fattibilità tecnica ed economica che contenga anche tutti gli elementi necessari per l'esame della proposta tra cui:
  - Relazione tecnica descrittiva e di fattibilità dell'intervento
  - Indagini specifiche preliminari
  - Pareri preliminari
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro economico complessivo dell'opera
  - Dichiarazione di funzionalità dell'intervento
  - Precisa indicazione degli eventuali altri finanziatori dell'intervento



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

- Cronoprogramma del progetto

Il Comune di Castel San Giovanni si riserva di richiedere integrazioni e/o livelli progettuali differenti (definitivo - esecutivo) al fine di meglio dettagliare nello specifico gli interventi.

4. Il contributo potrà essere erogato solo a conclusione e collaudo dell'opera e previa presentazione dei documenti tecnici e fiscali di rendicontazione sui cui sarà espresso parere di competenza da parte del personale tecnico del Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 9 - Convenzioni**

1. Quando da parte di terzi viene proposto all'Amministrazione comunale un progetto con carattere di pubblica utilità anche in conto capitale, che affianchi, integri, completi o sostituisca analoghi interventi del comune e da questo sia condiviso e coordinato, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si procede all'erogazione di un contributo previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. La convenzione contiene tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per l'erogazione del servizio previsto o per la realizzazione dell'iniziativa progettata, le modalità di pagamento e di rendicontazione.
3. La convenzione può avere una durata massima di tre anni. In tal caso il progetto deve specificare la spesa prevista per ciascun anno di durata della convenzione al fine di consentire la sua previsione nei documenti programmatori.
4. L'erogazione di contributi regolati da rapporti convenzionali è condizionata alla presentazione, da parte del richiedente, di un progetto che contenga una relazione illustrativa, un preventivo analitico di spesa, se non già in possesso dell'Amministrazione. Per i contributi in conto capitale trova applicazione il precedente art. 8.
5. La misura dei contributi convenzionati corrisponde di norma al valore delle prestazioni oggetto della convenzione, così come risultante da apposita analisi dei costi ammissibili ed è commisurata alle spese che si prevede di sostenere, compresi i compensi o i rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma dovuti, a prestazioni personali da parte di soci aderenti o terzi dipendenti.
6. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto o dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenute o previste.

### **Art. 10 - Programmazione dei benefici economici**

1. In sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP, di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione e con le successive variazioni ai predetti strumenti di programmazione, sono stanziati le risorse nei capitoli di spesa per ciascun Settore interessato alla concessione di contributi e alla fornitura di oggetti specifici. L'assegnazione dei contributi e degli altri benefici economici è subordinata al reperimento delle risorse necessarie nei pertinenti capitoli di bilancio.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

### **Art. 11 - Competenze**

1. Il Responsabile di Settore competente *ratione materiae*, è il Responsabile del provvedimento finale di riconoscimento dei benefici economici di cui al presente regolamento, al quale è stato assegnato con PEG il relativo budget.
2. Il Responsabile del provvedimento finale agisce su atto di indirizzo della Giunta comunale.
3. In nessun caso è consentito il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

### **Art. 12- Termini per la presentazione della domanda**

1. Le domande di contributo devono essere presentate di norma:
  - entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative per l'ottenimento di benefici ordinari. Della scadenza del termine viene data pubblicità mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente;
  - almeno 15 giorni prima dell'attività o dell'iniziativa per l'ottenimento di benefici straordinari.

### **Art. 13 - Procedimento di concessione dei benefici**

1. La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente pubblico o privato ed è indirizzata al Sindaco.
2. La domanda di benefici presentata da un'organizzazione associativa iscritta all'apposito registro comunale deve contenere (Allegato A al presente regolamento):
  - a. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
  - b. indicazione dell'iscrizione al registro comunale delle Associazioni;
  - c. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
  - d. il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
  - e. la presa visione del Regolamento per la "*Concessione di Patrocini, contributi ed altri benefici economici*";
  - f. dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la medesima iniziativa;
  - g. il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate eventuali che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
  - h. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto;
  - i. impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

- j. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
3. Per la richiesta di contributi da parte di organismi associativi non iscritti all' apposito registro comunale, la domanda di contributo dovrà essere integrata con copia degli atti e con le informazioni che le organizzazioni associative sono normalmente chiamati a fornire ai fini dell'iscrizione al medesimo registro.
4. La richiesta di beneficio è assegnata al Responsabile di Settore competente, che ne può affidare l'istruttoria al Responsabile del procedimento.
5. Il Responsabile del procedimento, verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 15 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo ove possibile d'ufficio le informazioni mancanti.
6. L'accoglimento o meno della domanda è comunicato al richiedente, nel rispetto della normativa che regola il procedimento amministrativo, a cura del responsabile del procedimento.

### **Art. 14- Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative sono erogati di norma, previa presentazione della rendicontazione al responsabile del procedimento, salvo che previa richiesta, l'Amministrazione Comunale tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa da realizzare in rapporto alle finalità dell'Ente di cui all'art. 2, valuti l'opportunità di concedere un'anticipazione del beneficio economico in misura non superiore al 40% sempre che il contributo richiesto sia di ammontare superiore a euro 5.000,00.
2. La rendicontazione per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica dell'Amministrazione (all. B e C) dovrà essere presentata di norma entro 45 giorni dalla conclusione della singola iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
  - a. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
  - b. bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione delle spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
  - c. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
  - d. dichiarazione della persona fisica o del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
3. Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e con richiesta di contributo economico inferiore o pari a 1.000 euro, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto. E' fatta salva la possibilità per l'amministrazione di fare controlli a campione.
4. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutti i documenti giustificativi, validi a norma di legge, delle spese sostenute.
5. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 10% delle spese totali sostenute e documentate.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

6. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
8. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso.
9. Qualora il rendiconto evidenzii costi inferiori al preventivo o si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il contributo assegnato sarà ridotto nell'osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

### **Art. 15 - Decadenza**

1. La presentazione della documentazione di cui all'art 13 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata, o solo in parte realizzata salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 9;
  - b) l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato, salvo che il nuovo programma sia stato concordato con l'Amministrazione comunale;
  - c) non sia stata presentata la rendicontazione entro i termini previsti dal presente regolamento, salvo proroghe motivate;
3. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
4. La mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo che ha comportato oneri organizzativi per l'Amministrazione per cause imputabili al richiedente, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.
5. Qualora siano stati concessi aiuti organizzativi, la Giunta Comunale può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

### **Art. 16 - Responsabilità**

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative per le quali ha concesso benefici e/o patrocinio.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

## Provincia di Piacenza

2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

### **Art. 17 - Divieto di ripiano perdite**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività patrocinate.

### **Art. 18- Abrogazioni ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Dalla medesima data si intenderanno pertanto abrogate tutte le disposizioni regolamentari antecedenti che disciplinano la medesima materia